

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 Agosto 2016.

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

La Presidenza della Repubblica ha emanato la legge 24 luglio 2018, n.89 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018 n.55, recante ulteriori misure urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2018, n. 170, contenente disposizioni d'interesse per l'industria bancaria.

In particolare, Il Decreto Legge 29 Maggio 2018, n.55 coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2018, n.89 ha introdotto ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 Agosto 2016 ed ha previsto all'Art. 1-bis la proroga dello stato di emergenza dal 31 Agosto 2018 al 31 Dicembre 2018 e dei termini di sospensione dei pagamenti di cui all'art. 48 comma 1 lettera g del Decreto Legge 189/2016.

La sospensione riguarda il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei comuni individuati, il diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

L'esercizio della facoltà di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subìto resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori terremotati delle rate scadenti con conseguente slittamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione.

In particolare, la legge prevede i seguenti termini di sospensione:

- **A.** al **31 dicembre 2020** <u>limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.</u>
- **B.** al **31 dicembre 2021** limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

I Clienti interessati possono chiedere alla Filiale/Agenzia/Sportello di riferimento la sospensione del pagamento delle rate. Sarà possibile richiedere la sospensione dell'**intera rata** ovvero della **sola quota capitale.**

La Filiale/Agenzia/Sportello provvederà ad inoltrare la richiesta agli uffici competenti per il consueto iter amministrativo.

3. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

In ogni caso la sospensione non comporterà novazione del contratto di Mutuo originariamente sottoscritto.

Restano ferme tutte le altre pattuizioni in detto contratto contenute.



La sospensione non comporta:

- □ L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- ☐ La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- □ La richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione comporta:

- ☐ La proroga alla nuova scadenza della polizza incendio e scoppio, ove esistente.
- □ Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Effetti della sospensione dell'intera rata del mutuo

La sospensione dell'intera rata del mutuo comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza", e sospensione dell'ammortamento del mutuo per un periodo pari a quello della sospensione.

Alla ripresa del pagamento delle rate del Mutuo, a decorrere dalla rata successiva al termine di scadenza del periodo di sospensione, riprenderà l'ammortamento del mutuo, tenendo conto del debito residuo risultante alla data del pagamento dell'ultima rata corrisposta.

Le rate saranno comprensive di una parte in quota capitale e di una parte in quota interessi calcolate secondo i termini e le modalità previste nell'atto di Mutuo originario.

La quota interessi che la parte mutuataria avrebbe dovuto pagare nel periodo di sospensione, sul debito residuo alla data di avvio della sospensione, sarà invece ripartita, dalla data di ripresa del piano di ammortamento sino alla Nuova scadenza, su tutte le rate in scadenza .

Effetti della sospensione della solo quota capitale della rata del mutuo

La sospensione della sola quota capitale comporta in automatico lo slittamento della scadenza originaria del Mutuo, con determinazione della "Nuova Scadenza" e lo slittamento del piano d'ammortamento, attraverso la creazione di rate di soli interessi. La periodicità delle rate resterà la stessa prevista da contratto. Gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Ne consegue che la Parte Mutuataria pagherà, per il periodo di sospensione, rate di soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.